

REGOLAMENTO

TITOLO 1° - DEGLI ORGANISMI DEMOCRATICI DI QUARTIERE

Art. 1 - In applicazione ai principi del decentramento e della partecipazione popolare al governo della comunità; per favorire lo sviluppo della società secondo i dettami della Costituzione repubblicana nata dalla resistenza; nonché per arricchire i contenuti fondamentali delle autonomie locali; sono istituiti i Consigli di Quartiere con poteri soltanto consultivi.

I quartieri, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono delimitati dal Consiglio Comunale come appare dall'allegata planimetria. La delimitazione territoriale e il numero dei quartieri potrà essere variato con semplice deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti i pareri dei Consigli di Quartiere interessati e della Commissione per il decentramento democratico.

Art. 2 - Organismi democratici di Quartiere

Organismi democratici di Quartiere sono:

- 1° - L'Assemblea dei cittadini del Quartiere
- 2° - Il Consiglio di Quartiere
- 3° - Il Presidente del Consiglio di Quartiere

Il Consiglio di Quartiere ha sede in locali appositamente reperiti dal Consiglio di Quartiere o in idoneo edificio pubblico del centro comunitario in accordo con la Giunta Comunale.

L'allestimento della sede sarà a cura dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Compiti e funzioni del Consiglio di Quartiere

Il Consiglio di Quartiere, quale organo rappresentativo consultivo della popolazione, opera secondo il costume democratico, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei diritti dell'uomo al fine di rendere sempre più partecipi i cittadini alla vita comunitaria del paese, e in tale impegno si ispira ai conquistati valori della libertà e della democrazia.

Il Consiglio di Quartiere è l'organo e lo strumento per una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte e alla vita amministrativa del Comune; esso tende a stimolare lo sviluppo civile; recepisce le esigenze del quartiere

e partecipa con l'indicazione, la sollecitazione, la collaborazione e la critica al loro soddisfacimento.

Il Consiglio di Quartiere è organo consultivo sulle questioni che interessano direttamente il Quartiere.

Allo scopo la Giunta Municipale dovrà sottoporre preventivamente all'esame del Consiglio di Quartiere ogni proposta di deliberazione inerente il quartiere stesso, purchè non ricorrano gli estremi di cui all'art. 140 del T.U. L.C.P. 4.2.1915 n. 148.

Al Consiglio di Quartiere spetta, quali suoi preminenti attributi di carattere pubblico:

- a) Promuovere organi di base che concorrano a sollecitare ed organizzare la presenza e l'impegno dei cittadini sui problemi che la realtà pone.
- b) Svolgere tutte le azioni e iniziative verso il Comune e altri Enti pubblici al fine di far progredire in senso sempre più democratico, attraverso la partecipazione popolare, la loro attività.
- c) Sviluppare forme nuove di autogestione di servizi e di strutture esistenti.
- d) Istituire sistematici rapporti di consultazione e di collaborazione nel rispetto delle reciproche autonomie, con le associazioni democratiche, le istituzioni sociali e culturali, le organizzazioni dei cittadini, le rappresentanze sindacali e gli organismi rappresentativi dei lavoratori.
- e) Redigere ogni anno entro il 30 giugno sulla base di assemblee di aggregato un rapporto sullo stato e sui problemi del quartiere, con eventuali proposte in merito, da presentare all'assemblea di quartiere, e successivamente alla Giunta Municipale.
- f) Indicare, in forma consultiva, soluzioni idonee in rapporto alla situazione del Comune e del Quartiere e, in particolare, ai bilanci comunali di previsione e dai piani pluriennali di sviluppo.
- g) Dare pareri preventivamente in merito a:
 - 1) all'urbanistica: revisione del P.R.G. piani particolareggiati, variazioni di P.R.G.;
 - 2) all'igiene sanità: salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
 - 3) alla scuola: piani di edilizia scolastica; progetti, partecipazione alla gestione della scuola;

- 4) alla cultura, sport e tempo libero: piano di realizzazione delle strutture di quartiere e loro gestione;
- 5) ai bilanci: i bilanci annuali e poliennali dovranno essere sottoposti in forma di bozza preparatoria ai Consigli di Quartiere che esprimeranno pareri e giudizi preventivi;
- 6) ai problemi connessi alla distribuzione di generi di consumo.

Art. 4 - Assemblee

Il Consiglio di Quartiere convoca le assemblee della cittadinanza per riferire sulla propria attività e discutere i problemi e le aspirazioni del quartiere e del Comune.

L'assemblea del Quartiere è pubblica ed è formata dai cittadini elettori del quartiere e delibera sull'ordine del giorno presentato quando sia accertata la presenza di almeno il 5% degli elettori.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Quartiere e dal Consigliere anziano.

Nell'assemblea hanno facoltà di parola i membri della Giunta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per il Consiglio di Quartiere.

L'assemblea di Quartiere viene convocata almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio di Quartiere. Deve inoltre essere convocata nel termine di 20 giorni:

- a) quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al quartiere;
- b) quando ne facciano richiesta il Sindaco o 1/3 dei consiglieri comunali;
- c) quando ne faccia richiesta almeno il 5% degli elettori del quartiere;
- d) quando ne facciano richiesta, a maggioranza assoluta, i cittadini riuniti in una valida assemblea di quartiere.

La convocazione avviene sulla base di un ordine del giorno predisposto da chi richiede la convocazione e pubblicato nel manifesto di convocazione, che viene affisso almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea, salvo i casi d'urgenza.

La richiesta di convocazione è trasmessa al Presidente, che provvede in caso di ritardo.

Art. 5 - Elezione del Consiglio di Quartiere

Il Consiglio Comunale procede alla designazione del numero dei componenti del Consiglio di Quartiere su indicazione autonoma dei partiti politici presenti in Consiglio Comunale in modo da rispettare il rapporto espresso nella composizione del Consiglio Comunale e tale che il numero dei consiglieri di Quartiere risulti di nove membri.

Art. 6 - Eleggibilità a Consiglieri di Quartiere

Sono eleggibili a Consiglieri di quartiere tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, che godano dei diritti civili e che siano elettori residenti nel Quartiere.

I Consiglieri di quartiere partecipano con pieno diritti soltanto all'Assemblea di Quartiere nel quale sono eletti.

Non sono eleggibili a Consiglieri di Quartiere:

- 1) i Consiglieri comunali, provinciali, regionali e i membri del Parlamento;
- 2) i componenti i Consigli di Amministrazione delle aziende municipalizzate cittadine;
- 3) i Ministri di Culto che hanno giurisdizione e cura d'anime;
- 4) i Funzionari Governativi che hanno compiti di vigilanza sui Comuni;
- 5) coloro che si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 15 n. 9 del Decreto P.R. 16 maggio 1960 n. 570, modificato dalla legge 22.5.1971 n. 280.

Art. 7 - Decadenza da Consigliere di Quartiere e sostituzione

Il Consigliere decade quando venga a mancare alcuno dei requisiti di cui all'art. 6 o si verifica alcuna delle incompatibilità di cui all'art. 6 o incapacità contemplata dalla legge.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio di Quartiere e convalidata dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale, su richiesta votata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Consiglio di Quartiere e su parere della Commissione del Decentramento, dichiara decaduto il Consigliere di Quartiere che non intervenga per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alla seduta del Consiglio di Quartiere.

Il Consiglio di Quartiere, quando un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, provvede alla surrogazione secondo le norme che saranno successivamente emanate dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione per il Decentramento.

Art. 8 - Sedute del Consiglio di Quartiere

Le sedute del Consiglio di Quartiere sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà più uno dei Consiglieri; però, alla seconda convocazione fatta contestualmente alla prima, è sufficiente l'intervento di un terzo dei membri.

E' facoltà del Consiglio di Quartiere di dare la parola ai cittadini presenti alla seduta.

E' diritto dei membri della Giunta di partecipare e d'avere la parola nelle sedute del Consiglio di Quartiere.

Di ogni seduta è compilato un verbale delle decisioni. Copia del verbale stesso, sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci, viene trasmessa al Sindaco. Il verbale sarà affisso pubblicamente nell'apposita bacheca.

Art. 9 - Convocazione

Il Consiglio di Quartiere è convocato dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta del Sindaco, dei Consigli di Quartiere e della popolazione nella misura di almeno 50 cittadini della zona; in quest'ultimo il primo firmatario della richiesta parteciperà nella seduta per illustrare i motivi.

Il Consiglio di Quartiere è convocato con lettera riportante gli oggetti da trattare, almeno 5 giorni prima e, in caso di urgenza, 24 ore prima della seduta.

La convocazione è trasmessa al domicilio dei Consiglieri e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore al Decentramento.

Della stessa e degli oggetti da trattare è data notizia alla cittadinanza mediante pubblica affissione nell'apposita bacheca o a mezzo manifesto.

Art. 10 - Revoca del Consiglio di Quartiere

Il Consiglio di Quartiere può essere revocato con deliberazione motivata dall'Assemblea Generale, per gravi motivi e, quanto richiamato all'osservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento, persiste a violarli.

Per la validità di tale deliberazione, l'Assemblea Generale deve essere composta da almeno il 5% degli elettori del quartiere e la proposta deve riportare il voto favorevole di almeno i 2/3 degli intervenuti.

La votazione sarà segreta e lo spoglio delle schede sarà pubblico ed eseguito da componenti l'Assemblea e da Consiglieri di Quartiere nominati dal Presidente.

TITOLO II° - DEL PRESIDENTE DI QUARTIERE

Art. 11 - Nomina del Presidente

Il Presidente è designato dai membri del Consiglio di Quartiere mediante il voto di 2/3 dei Consiglieri assegnati al Quartiere, entro 2 mesi dall'insediamento del Consiglio di Quartiere, dalla revoca della sua nomina o cessazione per qualsiasi motivo della carica.

Trascorso tale termine la designazione è effettuata dal Consiglio Comunale. La nomina del Presidente del Consiglio di Quartiere viene sancita dal Sindaco che può nominarlo anche suo aggiunto.

Art. 12 - Revoca

Il Presidente è revocato dalla carica dal Consiglio di Quartiere a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati.

In conseguenza della revoca decade da aggiunto del Sindaco.

Art. 13 - Compiti del Presidente

Il Presidente:

- 1°) Convoca e presiede il Consiglio di Quartiere moderandone i lavori e predisporre l'ordine del giorno delle sue riunioni.
- 2°) Da corso ai voti del Comitato di Quartiere.
- 3°) Fa osservare le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta.
- 4°) Applica e fa osservare i regolamenti.

- 5°) Sovraintende ai centri civici esistenti nel Quartiere e ne coordina l'attività.
- 6°) Promuove e studia indagini di Quartiere e compie, in relazione, gli atti opportuni avvalendosi anche di Commissione di Quartiere appositamente elette e presiedute da un Consigliere di Quartiere, le quali riferiranno pubblicamente al Consiglio di Quartiere.
- 7°) Riferisce al Sindaco ed ai singoli Assessori competenti sui problemi del Quartiere e sul funzionamento di ogni servizio, istituto o ufficio di Quartiere.
- 8°) Può essere invitato dal Sindaco a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale per essere sentito sui problemi del Quartiere.
- 9°) Adempie alle altre funzioni commessegli dal Sindaco.
- 10°) Su mandato del Consiglio di Quartiere il Presidente, può chiedere al Sindaco che sia inserito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un particolare oggetto.


Sull'oggetto presentato il Presidente ha facoltà di parola in Consiglio Comunale.

Al Presidente è inviata copia dell'ordine del giorno, nonchè della deliberazione presa dal Consiglio Comunale.


Art. 14 - Gratuità delle funzioni

Tanto la carica del Presidente quanto quella di membro del Consiglio di Quartiere sono gratuite.

IL CONSIGLIERE ANLARIO
(Giuseppe Anzani)



IL SINDACO
(Alessandro Anzani)



IL SEGRETARIO GENERALE
(PIERO PAVESE)

